

REGIONE TOSCANA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno il giorno del mese di negli uffici della Regione
Toscana posti in Firenze Via di Novoli n. 26,

TRA

Regione Toscana, con sede in Firenze palazzo Strozzi Sacratì – P.zza Duomo, 10 (C.F.), nella persona della Dott.ssa Angela Di Ciommo nata ail, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio e Logistica, domiciliata presso la sede dell'Ente, autorizzata con decreto dirigenziale n. 3545 del 30/8/2011 in applicazione della L.R. 1/2009 ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta

E

Ente Terre Regionali Toscane, con sede in Firenze Via di Novoli n. 26 (CF e PIVA, nella persona del Dott. Claudio Del Re, nato ail.....e residente a, nella sua qualità di Direttore dell'Ente Terre Regionali Toscane ai sensi della L.R. n. 80/2012.

Con il presente atto, approvato con decreto n. del esecutivo a norma di legge si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto

La Regione Toscana, come sopra rappresentata, dà in concessione all'Ente Terre Regionali Toscane, che accetta la stanza del terzo piano lato est del complesso immobiliare sede dell'Ufficio del Genio Civile, di proprietà regionale posta nel Comune di Grosseto, Corso Carducci, 57, identificato al N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 165, particella 286, sub. 9 e 13. La stanza, con una superficie utile netta di circa 25 mq, è concessa solo per uso ufficio ed è meglio identificata nella planimetria catastale che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. E' in corso di presentazione il DocFa (documenti fabbricati) per una diversa distribuzione degli spazi interni a seguito dei lavori eseguiti dal genio Civile.

Art. 2 – Durata

La concessione ha durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del 7/10/2013 con termine il 6/10/2019. Per l'eventuale rinnovo il concessionario dovrà presentare domanda almeno dodici mesi prima della scadenza.

Art. 3 – Canone

Il canone di concessione annuo è fissato in Euro (...../00) da versarsi in unica rata anticipata entro il giorno di decorrenza annuale alla Tesoreria Regionale tramite versamento sul conto di Tesoreria Unica intestato a Regione Toscana cod.... conto n.

Il canone di concessione sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto.

Art. 4 – Consegna

Il bene si intende concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna e il concessionario si obbliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni alla cessazione della concessione.

Il servizio igienico è in comune con gli uffici regionali così come l'ingresso e il corridoio.

Gli arredi presenti all'interno dell'ufficio oggetto del presente atto saranno concessi in uso con apposto atto da parte dell'ufficio preposto dell'Amministrazione Regionale.

Art. 5 – Norme di utilizzo

Il concessionario si impegna a rispettare gli orari di apertura e chiusura degli uffici regionali e le norme generali di utilizzo delle parti comuni dell'edificio.

L'accensione degli impianti di condizionamento e riscaldamento è regolamentata dagli uffici preposti dell'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità circa l'interruzione della fornitura dei servizi pubblici (luce, gas, acqua ecc.) dovuto a cause esterne.

Art. 6 – Innovazioni

E' fatto espresso divieto al concessionario di eseguire o far eseguire sul bene, senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, anche se autorizzate, rimarranno comunque acquisite alla parte proprietaria senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi o rimborsi spese al termine della concessione.

Resta comunque valido il diritto dell'amministrazione regionale di pretendere il ripristino delle condizioni preesistenti a spese del concessionario.

In caso di inadempimento vi provvederà direttamente l'amministrazione regionale addebitando le spese al concessionario.

L'Amministrazione regionale, inoltre, si riserva il diritto di accedere agli immobili, salvo preavviso all'interessato, per verifiche o per i lavori che riterrà necessari.

Art. 7 – Interventi del concedente

Il concessionario riconosce all'Amministrazione concedente il diritto di eseguire sul bene, gli interventi che questa riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio, senza indennità, compensi o riduzione del canone, anche se ciò comporterà limitazione o temporanea cessazione del godimento del bene stesso da parte del concessionario.

Art. 8 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie (quest'ultime saranno realizzate dall'Ente proprietario che provvederà a chiederne il relativo rimborso all'Ente Terre Regionali Toscane) inerenti all'uso del bene concesso, nonché tutte quelle altre riparazioni che, in base alla Legge ed agli usi locali, fanno carico agli occupanti. Qualora il concessionario non si attenga a quanto concordato, l'Amministrazione lo inviterà a farlo, fissando un termine perentorio, scaduto il quale, il concedente stesso provvederà all'esecuzione a rischio, pericolo e spese del concessionario.

Art. 9 - Assicurazione

Il concessionario si impegna a consegnare al momento della sottoscrizione del presente atto la copia della polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendio, scoppio e fulmini ai contenuti dell'immobile, nonché copia della polizza di responsabilità civile generale.

Art. 10 - Responsabilità

L'Amministrazione Regionale non è responsabile per danni a persone e a cose verificatesi nell'esercizio della concessione da qualunque causa derivanti e a chiunque imputabili.

Art. 11 – Revoca

La concessione potrà essere revocata qualora il concessionario:

- si sia reso moroso nel pagamento del canone
- abbia cessato l'uso dei beni o ne faccia uso diverso da quello per il quale la concessione è assentita
- abbia subconcesso i beni, del tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo

L'Amministrazione regionale inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà, per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico procedere alla revoca della concessione senza che per ciò il concessionario possa pretendere alcun indennizzo o rimborso.

La revoca verrà comunicata con un preavviso di almeno sei mesi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

E' data facoltà al concessionario di rinunciare per giustificati motivi alla concessione prima della scadenza con almeno sei mesi di preavviso.

Art. 12 – Foro competente

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

Art.13 – Registrazione

Il presente atto è soggetto alla registrazione fiscale secondo le modalità previste dal DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di registrazione sono tutte a carico del concessionario.

Art. 14– Spese

Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto o da esso derivanti sul bene oggetto della concessione sono a carico del concessionario.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/2004 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. 23/11/2005 n.61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini in materia di locazioni in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Concessionario


p. Regione Toscana

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile il concessionario dichiara di aver preso visione di quanto precede e approva separatamente ed esplicitamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente atto:

art. 8 (Manutenzione ordinaria e straordinaria), art.10 (Responsabilità), art.11 (Revoca) e art.12 (Foro competente).

Il Concessionario

GROSSETO
Corso Carducci 57
piano terzo



TERRETO